



COMUNE DI SORA

(Provincia di Frosinone)



CORPO POLIZIA LOCALE

Sezione Polizia Stradale

Prot. nr. 4966 del 15.4 2017

Oggetto: rilascio autorizzazione allo svolgimento della gara di Skyrunning denominata "SAN CASTO SKYRACE" per il giorno 23 aprile 2017.

IL FUNZIONARIO

VISTA l'istanza acclarata al protocollo comunale in data 8.3.2017 con il progressivo nr. 11492 e successiva corrispondenza, con cui la "A.S.D. SA CASTO SKYRACE", con sede a Sora in Via Agnonello nr. 32, ha fatto richiesta tendente ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare una gara di Skyrunning denominata "SAN CASTO SKYRACE" per il giorno 23 aprile 2017 con percorso articolato in parte sulle aree/strade comunali denominate Piazza San Rocco, Via Spinelle, Via Forca, Via Ravo, Via Filippo Corridoni, Via XI Febbraio, Via dei Gelsi, Via Cavone, Via Milazzo, Vicolo Casamari, Lungoliri Cavour, Piazza Giacomo Venditti, Via Borgo San Rocco e Piazza San Rocco ed in parte sul sentiero che conduce a Monte Sant' Angelo;

CONSIDERATO che il richiedente, al fine della manifestazione in argomento, ha provveduto, tramite la UISP, in data 5.3.2017 alla stipula del contratto assicurativo R.C.T nr. 950N5698 - INFORTUNI nr. 950N5644 con la MARSH SPA;

VISTA la delega di funzioni contenuta nel provvedimento di attribuzione della posizione organizzativa a firma del Dirigente del V settore avente protocollo nr. 7364 del 13.02.2017;

VISTA tutta la documentazione presentata a corredo della richiesta;

VISTI gli artt. 1, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive integrazioni e modificazioni;

AUTORIZZA

il Sig. REA Francesco, in qualità di Presidente della "A.S.D. SAN CASTO SKYRACE", ad effettuare la gara di Skyrunning denominata "SAN CASTO SKYRACE" per il giorno 23 aprile 2017 con partenza alle ore 8.00 circa e con percorso articolato in parte sulle aree/strade comunali denominate Piazza San Rocco, Via Spinelle, Via Forca, Via Ravo, Via Filippo Corridoni, Via XI Febbraio, Via dei Gelsi, Via Cavone, Via Milazzo, Vicolo Casamari, Lungoliri Cavour (tratto compreso tra l'intersezione con Vicolo Casamari e Piazza Giacomo Venditti), Piazza Giacomo Venditti, Via Borgo San Rocco e Piazza San Rocco ed in parte sul sentiero che conduce a Monte Sant' Angelo in ossequio alle seguenti prescrizioni:

- A) prima dell'inizio della gara sia dato avviso ai responsabili delle squadre, ovvero a tutti i concorrenti, circa l'esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti al centro della carreggiata (es. aiuole spartitraffico, marciapiedi in gallerie, ecc.), ovvero di altre circostanze che possano determinare pericolo, fornendo specifica indicazione delle modalità con le quali gli stessi saranno segnalati o protetti, nonché delle eventuali cautele e comportamenti da adottare per superarli;
- B) il Sig. REA Francesco, in qualità di Presidente della "A.S.D. SAN CASTO SKYRACE", dovrà inoltre garantire:
1. sia garantita, con proprio personale dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali;
 2. sia assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con la presenza di almeno un'ambulanza e di un medico;
 3. sia rispettato l'ultimo comma dell'art.360 del D.P.R. 495/92;
 4. sia fatto rigorosamente rispettare il percorso indicato in tabella di marcia;
 5. sia garantita la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando di arrecare danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica ed ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'Ente proprietario della strada per il seguito di competenza;
 6. al termine della gara siano immediatamente rimossi tutti i cartelli che sono stati affissi lungo il percorso di gara, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;

7. sia esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
 8. prima dell'inizio della gara sia effettuato un sopralluogo sull'intero percorso al fine di accertare la piena transitabilità della strada nonché eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti;
 9. prima della partenza e durante lo svolgimento della gara sia dato specifico avviso ai concorrenti che hanno accumulato un distacco ritenuto incalcolabile, secondo le norme sportive, rispetto ai primi che, non potendo essere più considerati in corsa, dovranno rispettare tutte le norme che regolano la circolazione stradale; ai fini della presente prescrizione, si rimanda alle disposizioni dei regolamenti sportivi in materia;
 10. ai concorrenti non più in gara, oltre al rinnovo dell'avviso di cui sopra, dovrà essere imposto di togliersi il numero o altro segno distintivo che identifichi i concorrenti ancora in gara;
 11. sia data la massima pubblicità della gara al fine di comunicare all'utenza il suo svolgimento attraverso i mezzi d'informazione ovvero attraverso altre forme di pubblicità;
 12. salvo che non sia già prevista la vigilanza da parte di organi di polizia stradale, con l'ausilio di personale munito di bracciale o di altro indumento con segni di riconoscimento facilmente riconoscibili, dotato di bandierine rosse o arancione di dimensioni minime 50 x 50 cm., siano presidiati costantemente le intersezioni che interessano lo svolgimento della gara per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea (o la limitazione) della circolazione, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti nonché di dare la massima pubblicità all'ordinanza di sospensione;
 13. sia dato preavviso di almeno 24 ore alle direzioni di aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea;
 14. copia dell'autorizzazione sia presente a bordo del veicolo del direttore di corsa o del soggetto che ne fa le veci o ne assume di fatto le funzioni, per gli eventuali controlli da parte degli organi di polizia;
- C) lo svolgimento della competizione è subordinato alle disposizioni contenute nel Codice della Strada.

La presente autorizzazione, valida esclusivamente per la località ed il periodo in essa riportati, è sempre revocabile per abuso del titolare o per ragioni di ordine e sicurezza pubblica,

DISPONE

- A) l'adozione delle seguenti modifiche alla viabilità:
1. l'istituzione del divieto di transito e di sosta ambo i lati/su tutta l'area con rimozione forzata degli ingombri in Piazza San Rocco, Via Spinelle, Via Forca, Via Ravo, Via Filippo Corridoni, Via XI Febbraio, Via dei Gelsi, Via Cavone, Via Milazzo, Vicolo Casamari, Lungoliri Cavour (tratto compreso tra l'intersezione con Vicolo Casamari e Piazza Giacomo Venditti), Piazza Giacomo Venditti, Via Borgo San Rocco e Piazza San Rocco dalle ore 7.00 alle ore 15.00 del 23.4.2017;
 2. l'istituzione del divieto di transito sul Ponte Cavaliere Vittorio Veneto dalle ore 7.00 alle ore 15.00 del 23.4.2017;
- B) che il presente provvedimento sia trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi alle Forze di Polizia, VV.F. e servizio 118;
- C) l'"A.S.D. SAN CASTO SKYRACE" è incaricata della predisposizione della segnaletica stradale e dell'apposizione e rimozione delle transenne,

AVVISA

- A) che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada, nonché della normativa vigente in materia;
- B) che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato (D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ex art. 8 D.P.R. 24/11/1971 n. 1199) entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- C) che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - decreto legislativo 285/1192, nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Sora, 15.4.2017

